## DELIBERA N. 187/04/CSP

## Procedimento nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale "Tvm-Tele Video Market" per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28

## L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota del Co.re.com. Sicilia, pervenuta in data 24 giugno 2004 (prot. n. 407/EE/04/NA), recante, oltre al supporto audiovisivo VHS, anche:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni per la Sicilia pervenuta al Co.re.com. Sicilia in data 3 giugno 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte dell'emittente televisiva in ambito locale "TVM-Tele Video Market" di Palermo della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, ha trasmesso, in data 31 maggio 2004, messaggi politici autogestiti gratuiti, senza l'indicazione del soggetto politico committente, ovvero con l'indicazione fornita non per tutta la durata dei messaggi medesimi;
- la richiesta di controdeduzioni in data 3 giugno 2004 (prot. Co.re.com. n. 2824/04);
- le memorie giustificative dell'emittente televisiva in questione, pervenute in data 7 giugno 2004, nelle quali si precisa che le infrazioni rilevate sono state causate da errori dell'operatore nella messa in onda dei messaggi in questione, che sono stati prontamente corretti;

- la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia n. 2978 del 10 giugno 2004;

CONSIDERATO che la trasmissione della deliberazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 8, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data dell'11 giugno 2004 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

- 1) l'archiviazione degli atti;
- 2) la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE Giuseppe Sangiorgi IL PRESIDENTE Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato per IL SEGRETARIO GENERALE Silvana Nouglian